

Versione anonimizzata

Traduzione

C-253/19 - 1

Causa C-253/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 marzo 2019

Giudice del rinvio:

Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

14 febbraio 2019

Ricorrenti in primo grado e appellanti:

MH

NI

Resistenti in primo grado e appellati:

OJ

Novo Banco SA

Tribunal da Relação de Guimarães (Corte d'appello di Guimarães)

Seconda Sezione Civile

[OMISSIS]

Sommario

1 – Il giudice nazionale ha l'obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni di interpretazione e/o validità delle norme del diritto dell'Unione europea rilevanti, nel caso in cui, secondo le norme processuali interne, operi come organo giurisdizionale di ultima istanza; per tale ragione, nell'ordinamento

giuridico portoghese, tale dovere può spettare tanto a un giudice del Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) quanto a un giudice del Tribunal da Relação (Corte d'appello) o anche di prima istanza.

2 - L'inosservanza dell'obbligo di rinvio può configurare una situazione di inadempimento dello Stato, che può essere fatto valere nell'ordinamento giuridico interno dalla parte lesa e/o in un ricorso per inadempimento ai sensi degli articoli da 258 TFUE a 260 TFUE.

Decisione del Tribunal da Relação de Guimarães (Corte d'appello di Guimarães)

In fatto:

MH e NI, coniugi e residenti abitualmente a [OMISSIS] Norfolk, Regno Unito, presentavano domanda volta a ottenere la propria dichiarazione di insolvenza.

*

La decisione impugnata dichiarava l'incompetenza giurisdizionale internazionale del Tribunal [da Relação] (Corte d'appello) a esaminare la domanda dei ricorrenti, essendosi ritenuto che il loro [Or.2] centro di interessi fosse nel luogo di residenza abituale, e cioè, nel Regno Unito, alla luce di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, quarto capoverso, del regolamento 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

*

I ricorrenti impugnavano la decisione summenzionata presentando le seguenti conclusioni:

- a) i ricorrenti avevano chiesto che fosse dichiarata la propria insolvenza, esponendo i fatti a tal fine rilevanti, come risulta in particolare dagli articoli da 3 a 18 della domanda iniziale;
- b) dai fatti presentati emerge chiaramente l'impossibilità dei ricorrenti di far fronte agli obblighi maturati;
- c) attualmente sono residenti nel Regno Unito, dove lavorano;
- d) tutte le transazioni commerciali e i contratti che hanno dato origine alla loro situazione di insolvenza sono stati realizzati in Portogallo;
- e) l'unico bene immobile di cui sono proprietari si trova in Portogallo;
- f) nonostante risiedano nel Regno Unito e quanto previsto dall'articolo 84 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, è certo che

tale norma, di per sé, non esclude la competenza degli organi giurisdizionali portoghesi a esaminare la richiesta dei ricorrenti;

g) il considerando 30 del regolamento summenzionato attribuisce, nel caso di specie, agli organi giurisdizionali portoghesi la competenza a esaminare la domanda presentata dai ricorrenti;

h) ciò in quanto l'unico bene patrimoniale di cui sono proprietari si trova in Portogallo, il che equivale a dire che il centro dei loro interessi è situato in questo paese; [Or.3]

i) tale situazione fonda ipso iure la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici nazionali a esaminare la domanda di insolvenza dei ricorrenti, nella misura in cui gli organi giurisdizionali portoghesi sono gli unici internazionalmente competenti a procedere al sequestro e alla vendita, in sede di liquidazione, dell'immobile di proprietà dei ricorrenti;

j) la richiesta dei ricorrenti non può trovare effettivo compimento se non per mezzo di un'azione proposta in territorio nazionale per il semplice fatto che il loro patrimonio da liquidare si situa esclusivamente in Portogallo;

k) non vi è alcun collegamento tra l'attuale residenza dei ricorrenti e i fatti all'origine della loro insolvenza, fatti che si sono integralmente verificati in Portogallo;

l) l'ordinanza impugnata ha interpretato e applicato erroneamente le disposizioni fatte valere per respingere in toto la domanda volta a ottenere la dichiarazione di insolvenza.

Di conseguenza, il presente ricorso dovrà essere accolto, procedendo all'annullamento dell'ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione della causa, con le conseguenze giuridiche del caso.

[OMISSIS]

*

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 635 del C.P. Civil (codice di procedura civile portoghese), l'oggetto del ricorso è determinato dalle conclusioni del medesimo; per tale ragione, nel presente ricorso, deve accertarsi se gli organi giurisdizionali portoghesi siano competenti ad aprire una procedura d'insolvenza, così come richiesto dagli attuali appellanti.

*

In diritto: [Or.4]

Nel caso di specie non è in discussione il fatto che dal 2016 i ricorrenti risiedono abitualmente nel Regno Unito, dove svolgono attività di lavoratori dipendenti. Il loro unico bene immobile si trova in Portogallo.

Per accertare se gli organi giurisdizionali portoghesi siano competenti ad aprire la procedura in oggetto, occorre fondarsi sul regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo del Consiglio [.]

L'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che *«Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale di insolvenza”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.*

(...)

Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale (...).»

Per altro verso, dal considerando 30 del medesimo regolamento si evince in particolare, e per quanto rileva per la fattispecie in esame, che *«Nel caso delle persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, tale presunzione dovrebbe poter essere superata, ad esempio, se la maggior parte dei beni del debitore è situata fuori dallo Stato membro di residenza abituale del debitore [(...)].»*

La decisione impugnata ha stabilito che gli organi giurisdizionali portoghesi non sarebbero competenti ad aprire la procedura di insolvenza, poiché i ricorrenti hanno il proprio centro di interessi nel luogo di loro residenza abituale, e cioè nel Regno Unito.

I ricorrenti sostengono che, tenuto conto del fatto che l'unico bene immobile che possiedono si trova in Portogallo, il considerando 30 del regolamento summenzionato attribuisce agli organi giurisdizionali portoghesi la competenza ad aprire la procedura principale d'insolvenza.

Sussiste pertanto un dubbio interpretativo che i pochi elementi giurisprudenziali e dottrinari esistenti non consentono di chiarire. [Or. 5]

Come rileva la sig.ra Juiz Conselheira (magistrato della Corte suprema portoghese) Rosa Tching [OMISSIS], è dall'applicazione corretta e uniforme del diritto dell'Unione europea da parte dei giudici nazionali che dipende l'efficacia del medesimo e, in larga misura, il successo della sua esistenza ed evoluzione.

Orbene, ai sensi dell'articolo 267, lettere a) e b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a

pronunciarsi sull'interpretazione dei trattati e sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e, quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Non è soggetto a tale obbligo solo qualora concluda che «la questione non è pertinente o che la disposizione del diritto dell'Unione in causa ha formato oggetto di un'interpretazione da parte della CGUE o che la corretta applicazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non dar adito ad alcun ragionevole dubbio interpretativo» [v. Alessandra Silveira, [OMISSIS] Commentario alle sentenze (CEDU) Ferreira Santos Pardal c. Portugal e [CGUE] Ferreira da Silva e Brito (o del 'grido d'Ipiranga' delle parti lese in conseguenza di una violazione del diritto dell'Unione europea posta in essere nell'esercizio della funzione giurisdizionale)] [OMISSIS]].

L'inosservanza dell'obbligo di rinvio può configurare una situazione di inadempimento dello Stato, che può essere fatto valere nell'ordinamento giuridico interno dalla parte lesa e/o in un ricorso per inadempimento ai sensi degli articoli da 258 TFUE a 260 TFUE [v. sulla questione della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea derivante dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, sentenze della CGUE: Köbler (del 30/09/2003, C-224/01), Commissione c. Repubblica Italiana (del 9/12/2003, C-129/00) e Traghetti del Mediterraneo (del 13/06/2006, C-173/03)]. [Or. 6]

Pertanto, il giudice nazionale ha l'obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni di interpretazione e/o validità delle norme del diritto dell'Unione europea rilevanti, nel caso in cui, secondo le norme processuali interne, operi come organo giurisdizionale di ultima istanza; per tale ragione, nell'ordinamento giuridico portoghese, tale dovere può spettare tanto a un giudice del Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) quanto a un giudice del Tribunal da Relação (Corte d'appello) o anche di prima istanza.

Nel caso di specie, tenendo di conto quanto previsto dall'articolo 14 del Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (codice dell'insolvenza e del recupero di imprese) [Lei n.º 39/2003 de 22/8 (legge del 22 agosto 2003, n. 39), come modificata dal Decreto-lei n.º 26/2015 de 6 de fevereiro (decreto-legge del 6 febbraio 2015, n. 26)], nella procedura d'insolvenza non è di norma ammesso ricorso contro le sentenze pronunciate dal tribunal da relação (corte d'appello), posto che siffatto ricorso è previsto solamente quando la sentenza di un tale giudice risulta in contrasto con altra sentenza pronunciata nell'ambito della medesima legislazione, in assenza di giurisprudenza del Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema).

Pertanto, a meno che non si verifichi la summenzionata eccezione, il presente Tribunal [da Relação] (Corte d'appello) opera come giudice di ultima istanza.

Alla luce di quanto ora esposto, si ritiene opportuno sospendere il procedimento nella presente causa, ai sensi degli articoli 269, paragrafo 1, lettera c), primo capoverso, e 272, paragrafo 1, del C.P. Civil (codice di procedura civile), presentando, secondo quanto disposto dall'articolo 234 del Trattato CE, alla Corte di giustizia la questione interpretativa qui di seguito enunciata.

Questione pregiudiziale:

- Se, nell'ambito del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente a procedere all'apertura di una procedura principale d'insolvenza di un cittadino che possiede il suo unico bene immobile nel territorio di tale Stato, sebbene il summenzionato cittadino, insieme al proprio nucleo familiare, sia residente in altro Stato membro, dove svolge attività di lavoratore dipendente. [Or. 7]

*

[OMISSIS].